



Il caso Latina: Luci di speranza sulla Giustizia al buio

IN QUESTO NUMERO

DIRITTO E SOCIETA'

L'istituto della mediazione: Una nuova frontiera culturale per il processo civile

RESOCONTI

Due anni di formazione.
Le tappe del biennio che ha visto l'Ordine impegnato a garantire le possibilità di aggiornamento professionale agli iscritti

DIRITTO E FAMIGLIA

La "Carta di Noto" - Il minore coinvolto in procedimenti giudiziari

INTORNO ALLA CULTURA

- La Giustizia nel Cinema
- Per Giuliano Vassalli

Presidente: Avv. Giovanni Malinconico; Sgretario: Avv. Carlo Macci; Tesoriere Avv. Aldo Panico
Consiglieri: Avv. Maurizio ALBIANI, Avv. Pier Giorgio AVVISATI, Avv. Giampiero BONDATTI, Avv. Antonio BUONEMANI, Avv. Antonella CICCARESE, Avv. Angelo FARAU, Avv. Gabriella GIUGLIELMO, Avv. Giovanni LAURETTI, Avv. Giacomo MIGNANO, Avv. Stefano REALI, Avv. Umberto SALVATORI, Avv. Maddalena SIGNORE.

IN QUESTO NUMERO

EDITORIALE

- 2 ■ *Una battaglia non solo nostra*

di A. Romaniello

DIRITTO E SOCIETA'

- 4 ■ *Conciliamo?*

di P.G. Avvisati

LETTERA APERTA

- 6 ■ *Al Presidente della Corte d'Appello di Roma al Presidente del Tribunale di Velletri*

di G. Grigoli

RESOCONTI

- 8 ■ *Due anni di formazione*

di V. Palazzo

DIRITTO E FAMIGLIA

- 14 ■ *La "Carta di Noto"*

di M. Belli

COMMENTI

- 18 ■ *Affidamento condiviso
Quali diritti per i nonni?*

di P.G. Avvisati

IL RACCONTO

- 22 ■ *Il pastore e le sue pecore*

di A.M. Dell'Agli

INTORNO ALLA CULTURA

- 26 ■ *La Giustizia nel Cinema*

di R. Falcione

- 28 ■ *Per Giuliano Vassalli*

di C.A. Melegari

V.P.

I NEO AVVOCATI - pag.32

DIREZIONE E REDAZIONE

Piazza Bruno Buozzi, 1
Palazzo di Giustizia 04100 Latina
tel. 0773 693040 – fax 662749
segreteria@ordineavvocatilatina.it

DIRETTORE RESPONSABILE

Avv. Mario Rapanà

DIRETTORE EDITORIALE

Avv. Annalisa Romaniello

COMITATO DI REDAZIONE

Avv. Pier Giorgio Avvisati
Avv. Carlo Bassoli
Avv. Silvestro Conte
Avv. Enrico D'Antrassi
Avv. Angelo Farau
Avv. Anna Fiorentino
Avv. Giada Gervasi
Avv. Giovanni Lauretti
Avv. Michela Luison
Avv. Virginio Palazzo
Avv. Stefano Reali



Una Battaglia non Solo Nostra

L'uso dei luoghi comuni è spesso la soluzione migliore per rendere con immediatezza anche i concetti più elaborati (vedi il 'mitico' tormentone sul tema 'non esistono più le mezze stagioni', più emblematico del manifesto di Kyoto). Ci intratterremmo volentieri, qui, a ridere di noi stessi, pensando alle tante parodie sugli avvocati, per esempio al Mimmo Carotenuto-avvocato in 'Febbre da Cavallo' che alla fine del film "...si scopri che nun era avvocato manco pe' gnente."

A guardarci un po' tutti, nel 'ribollìo' di quei corridoi stipati e brulicanti dei nostri uffici giudiziari, ci sarebbe perfino, perché no?, da riderci sopra, se non fosse che l'ora è grave e non c'è davvero più spazio neanche per l'ironia che pure, è risaputo, è spesso un toccasana.

In un momento di crisi vera – e il presente lo è – nulla ci appare più dannoso dell'abituale lamentarsi addosso, luogo comune pure quello e dei peggiori, capace spesso di farsi metodo di analisi, e dei più sterili.

Muovendo da tale convinzione, più volte ci siamo interrogati – da questo spazio – sul nostro quotidiano essere avvocati, per un'analisi della nostra realtà che appare tanto più necessaria ed emblematica quanto più invadente si fa il marasma che attanaglia il settore Giustizia, tanto nel Paese quanto, più da vicino, nel Foro di Latina. E più volte, ancora nell'ultimnumero di questo ostinato giornale, abbiamo affermato l'esigenza di una vera e propria 'conta', per misurarci con i dati, a cominciare da quelli della partecipazione, della presenza attiva e consapevole sul campo della professionalità - sempre più oneroso e impegnativo –ma anche su quello, non meno ingrato, della protesta e del rigore delle nostre ragioni.

Non è tempo di bilanci, come pure suggerirebbe il calendario di fine anno, ma quello che ci muove a rileggere gli ultimi e ultimissimi tempi dell'Avvocatura pontina è l'idea di verificare un percorso, comprendere meglio, alla prova dei fatti e rifuggendo dai luoghi comuni di cui sopra, la portata del nostro presente e le prospettive del futuro più vicino.

Impossibile prescindere dal vero dramma del sistema giudiziario, l'abnorme carico di contenzioso e l'incapacità di renderlo sufficientemente, normalmente, ordinariamente scorrevole. Si è, invece, drammaticamente prossimi alla paralisi. La Giustizia è in grado di offrire al cittadino null'altro che processi di improponibile durata per un complessivo, drammatico, sempre più diffuso affievolirsi del senso stesso di legalità a vari livelli.

Le cronache nazionali rimandano il drammatico confronto che chiama in prima linea la magistratura a confrontarsi con tutte le altre componenti della società civile. Ne risulta una complessiva compromissione di ruoli e funzioni, talvolta col rischio di pericolose invasioni di campo dall'una e dall'altra parte, tal'altra col senso vano della necessità di riforme che a poco valgono se prive di risorse e poco realizzano se poco o affatto condivise.

Lasciando ad altri migliori e indispensabili approfondimenti, ci limitiamo – qui - ad osservare quanto più da vicino conosciamo e ci riguarda: lo stato della giustizia pontina, i carichi di lavoro abnormi dei 'nostri' magistrati, ovvero dei tanti che vivono nel Tribunale e alla Procura di Latina esperienze professionali sicuramente difficili, a cominciare dai dati allarmanti dei ruoli sovraccarichi. Va reso merito alla tenacia e anche alla passione con cui il Presidente Cerasoli ha da sempre segnalato ai più alti livelli le carenze di organico, ribadito gli allarmanti numeri di un'insufficienza di magistrati togati tale da collocare Latina ai vertici della negativa classifica nazionale, per un emblematico primato di inefficienza. Si succedono, così, le partenze illustri e una lenta emorragia di professionalità ed esperienze qualificate, pressoché impossibilitate da abnorme numero di fascicoli e ingestibili ruoli d'udienza. E' un logoramento inesorabile che, infatti, rischia di sminuire anche l'importanza degli innesti, pure - negli ultimi mesi - riconosciuti a Latina: se non come goccia nel mare, stilla d'acqua – per quanto preziosa - in mezzo al deserto!

Ad un quadro ai limiti dell'emergenza l'Ordine degli Avvocati di Latina s'è chiamato a rispondere con la concretezza indispensabile nei tempi di carestia, quella che non appaga la retorica dei sognatori e nemmeno l'irruenza degli ostinati ma tiene per sé il grande merito di vigilare sulla serietà dell'analisi quale miglior presupposto per ogni iniziativa. E tornano le cronache dei fatti a darci il polso di un percorso che incontestabilmente può dirsi avviato per il Foro e in modo tangibile sancito dall'assemblea di inizio dicembre. Intorno all'Avvocatura s'è finalmente

raccolta la presenza convinta della società civile e di tutte le componenti locali, dalle istituzioni all'imprenditoria, dalle forze sociali agli altri Ordini professionali. Potrebbe rivelarsi la sospirata conquista di una tappa fondamentale: la condivisione del problema Giustizia fra tutti i protagonisti della vita civile di un'intera provincia. L'Avvocatura pontina, a quattro anni dall'insediamento dell'attuale Consiglio, appare - come mai prima - riscattarsi dal ghetto in cui la relegavano inefficienze di sistema, carenze di strutture ma anche inadeguatezze di metodo e fors'anche difetto di convinzione nelle scelte più manifeste. Ritrovarsi a fianco tutte le forze fin qui rimaste lontane e con le quali condividere una battaglia su temi di assoluta priorità per il loro stesso esistere, vale sin d'ora come coronamento di un grande lavoro di sintesi e di fondamentale coordinamento. Mai come in questo caso riconoscere i meriti della propria dirigenza gratifica pure l'intera classe forense.

L'Ordine di Latina affronta tutto il vortice di una battaglia infinita e oggi ci sentiamo di attestare un piglio sempre più autorevole e maturo di chi - nella persona del Presidente Malinconico come dei colleghi Consiglieri - è riuscito a fare di quest'impegno il punto di riferimento per gli altri Ordini del Lazio (a dispetto dell' "invadenza" di Roma?), coordinatore e propulsore più concreto e proficuo di quanto talora l'apparenza abbia mostrato. I punti fermi acquisiti non potranno che rilanciare tutto il movimento per l'impegnativa prosecuzione del tragitto: senza trionfalismi ma con grande senso di responsabilità dovremo seguire i progressi dell'informatizzazione, l'instaurarsi del processo telematico, proseguire nell'attento monitoraggio delle disposizioni ministeriali su organici di amministrativi e magistrati

E su tutto, valutare e difendere i segnali di una preziosa inversione di tendenza che irrompe e deve consolidarsi nei nostri Palazzi di Giustizia, a dare un senso preciso al nostro essere Avvocati e suggerire una strategia

*matu-
ra: perché l'Avvocatura pontina non
sia più isolata voce che grida
invano, riconquisti il ruolo di
propulsione e critica fattiva
di chi sente il polso della
domanda reale di Giusti-
zia. E si riscatti dai luog-
ghi comuni.*

Annalisa Romaniello



*Il decreto legislativo del 28.10.2009 'apre' all'istituto della mediazione quale nuova soluzione per affrontare la crisi della Giustizia italiana * Un progetto fortemente innovativo che impone anche una svolta culturale * Mondo Giudiziario e Cittadini fra l'attesa del nuovo e lo spettro di un disastro dilagante.*

Conciliamo?

di Pier Giorgio Avvisati(*)

Mentre stando alla cifra comunicata dal Ministro Alfano nell'ultima relazione al Parlamento sullo stato della giustizia (gennaio 2009) i processi civili pendenti ammontano ad oltre 5 milioni (per la precisione 5.425.000), il rapporto CEPEJ (Commissione europea per l'efficienza della giustizia) ed il rapporto Doing Business 2009 diffondono dati sempre più allarmanti sulla situazione della giustizia nel nostro Paese, che ormai non impressionano forse neanche più tanto, essendosi diffusa quasi una pericolosa assuefazione al disastro documentato in cifre incontrovertibili.

Lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 28.10 u.s. dà corpo alla sfida della mediazione (così definita preferendo i riferimenti semantici esterofili) o conciliazione (preferendo la nostra elaborazione) in attuazione della delega prevista dalla L.69/2009.

Ovviamente, per raccogliere e vincere la scommessa che, a regime, determinerà il transito di circa un milione di cause attraverso questo istituto (basterà sul punto scorrere le numerose tipologie di procedimenti interessati), occorrerà superare i limi-

ti di carattere culturale e in particolar modo favorire il transito dalla cultura del conflitto all'altra, diversa, della mediazione e diremo della prevenzione.

Il ruolo del ceto forense deve essere propulsore, anche alla luce della corsia preferenziale che l'art.18 dello schema prevede per gli organismi di conciliazione istituiti dagli Ordini degli Avvocati ed iscritti a semplice domanda (così come per le Camere di Commercio, ma non per gli altri Ordini professionali, per i quali l'art.19 prevede intanto un limite per le materie riservate alla loro competenza e poi l'autorizzazione del Ministero).

Questo ruolo guida va conquistato sul campo con una adeguata professionalità degli avvocati incaricati di operare in qualità di conciliatori e che debbono essere formati sulla base di uno standard formativo adeguato da definirsi compiutamente tenendo conto della dinamica evolutiva sul tema in vista della prossima approvazione del decreto legislativo.

Lo schema di decreto all'art.16 V comma sembra seguire una via più rigorosa, laddove demanda ad un successivo decreto ministeriale la fissazione della "data a decorrere dalla quale la partecipa-

zione alla attività di formazione...costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale”; sul punto l’Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini degli Avvocati suggerisce l’opportunità di prevedere la possibilità di una iscrizione di diritto per coloro che hanno conoscenze giuridiche acquisite da tempo, come per coloro abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori o, in futuro, per coloro che conseguono una specializzazione nel campo di loro competenza.

All’esito dei requisiti che verranno definitivamente fissati dal regolamento ministeriale che seguirà il decreto legislativo di prossima definitiva stesura, va comunque precisato che ogni organismo dovrà predisporre un proprio regolamento che potrà anche indicare ulteriori requisiti.

Vi è un orientamento, emerso in un interessante convegno tenutosi sul tema alla fine di Novembre a Perugia organizzato dal C.N.F., dall’Ordine di Perugia e dal Coordinamento della Conciliazione Forense (al quale aderisce anche l’Ordine di Latina), per una chiara opzione di fondo per seri standard qualitativi per la iscrizione nei predisponendi elenchi, con riferimento anche all’elemento ostativo dell’aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento per un certo periodo dalla definitività della sanzione, periodo da elevarsi per l’ipotesi di sospensione.

Tra l’altro il C.N.F. osserva condivisibilmente che le abrogazioni contenute nell’art.23 dello schema di decreto agli articoli da 38 a 40 del D.Lgs. 17.1.2003 n.5 non fanno comprendere

se sopravvivano o meno gli organismi “societari”.

Anche la scelta per gli incarichi richiede particolari attenzioni, perché tanto più credibile sarà l’Avvocatura quanto più risulterà inattaccabile anche sotto l’aspetto della trasparenza e sul punto il Coordinamento richiede fin d’ora al regolamento dell’Organismo di conciliazione forense la “massima trasparenza nell’assegnazione degli incarichi, anche attraverso possibili meccanismi di automatismo, contemplando eventualmente l’incompatibilità delle cariche direttive con la funzione di conciliatore per lo stesso Organismo”; ovviamente “ i regolamenti devono garantire la libertà delle parti di scegliere concordemente, ove possibile, il proprio conciliatore all’interno delle liste dell’Organismo”.

Si tratta di aspetti che meritano un approfondimento e che troveranno una più compiuta definizione all’esito del percorso in via di definizione, che l’Ordine sta seguendo con la dovuta attenzione.

()Avvocato del Foro di Latina*





Lettera Aperta

“Al Presidente della Corte....”

Pubblichiamo quanto la Collega Grigoli aveva partecipato al nostro giornale sin dall'estate scorsa. Va detto che, alle disfunzioni lamentate dalla Collega all'indirizzo di un ennesimo caso di dissesto dei processi e della precarietà dei ruoli d'udienza nel Tribunale di Latina, anche Foro Pontino si é involontariamente uniformato, con un banale disguido di redazione che ha fatto 'saltare' l'uscita di questo prezioso contributo nel numero scorso del giornale. La cosa é stata tanto più inopportuna quanto – al contrario – si fa più urgente e importante alzare il tiro della nostra protesta di operatori del diritto che si 'ostinano' ad operare per l'affermazione della giustizia intesa come processo, legalità, rispetto – tanto per cominciare - delle minimali regole di procedura.

Ci scusiamo, naturalmente, con la Collega di cui ci piace segnalare lo spirito con cui ha inteso partecipare all'intero ambiente giudiziario pontino una bruciante ed amara esperienza professionale, dimostrando anche un lodevole senso di appartenenza: ad un ruolo professionale ancora vissuto con tutta la convinzione e la positiva indignazione proprie di un vero avvocato. Oggigiorno – ammettiamolo - è merce rara.


“Al Presidente della Corte di Appello di Roma al Presidente del Tribunale di Velletri.

Ill.mi Presidenti, quale avvocato, ma prima di tutto come cittadina, mi preme segnalare quanto segue: questa mattina mi recavo unitamente alla mia assistita Sig.raXXXXX, innanzi al Giudice di Pace di Genzano di Roma. La Sig.raXXXXX è parte offesa nel procedimentoXXXXR.G.N.R. Mod.21 bis a carico della Sig.ra YYYYYY per un episodio del maggio 2005 ed è sua intenzione costituirsi parte civile nel giudizio. A parte l'iniziale stupore nel constatare che l'ufficio predetto apre alle ore 9,30 e non alle ore 9,00 come in ogni altro ufficio giudiziario, mi accorgo che il ruolo affisso sulla porta adiacente l'aula d'udienza si componeva di dieci processi. In un altro foglio accanto al precedente si informava che per l'eccessivo carico del ruolo d'udienza, i quattro processi lì indicati si intendevano rinviati d'ufficio alla data del 13 aprile 2010 e che solo nel caso vi fosse stata una volontà conciliativa delle parti si sarebbe proceduto a trattazione. Cercavo di capire in quale parte del codice di procedura penale, che evidentemente mi è sconosciuta, sia prevista la possibilità di effettuare dei rinvii d'ufficio. Nella mia limitata esperienza, anche in mancanza del Giudice titolare del ruolo o in casi di astensione degli avvocati, la prassi (ed il codice) vuole che venga chiamato il processo, verificata la regolarità delle notifiche, nonché attestata la presenza delle parti, testi ecc.... Cercavo pertanto di far comprendere al Giudice che era necessario fare questa attività, altrimenti il rischio sarebbe quello che

se ad esempio (come in questo caso) la notifica della citazione a giudizio non è andata a buon fine e nessuno dispone in udienza il rinnovo della stessa, ci saremmo ritrovati tra 10 mesi a dover subire un nuovo rinvio per quegli incumbenti che potevano essere disposti oggi 30 giugno 2009. Se valutiamo inoltre che per un reato del 2005 la prima udienza viene fissata solo il 30 giugno 2009, e cioè ben 4 anni dopo i fatti; che il processo viene rinviato di altri 10 mesi solo perché un Giudice di Pace, che inizia udienza verso le ore 10,00 ed ha 10 processi sul ruolo pensi di essere troppo oberato di lavoro per aprire altri 4 verbali d'udienza, allora credo che abbiamo superato ogni limite. Dico "abbiamo" perché come operatrice del settore mi sento in dovere di segnalare simili situazioni in cui la disfunzione non dipende dalle carenze strutturali o dalla mancanza di mezzi, ma di semplice mancanza di buona volontà. La mia intenzione non è polemica, voglio semplicemente sollecitare la Vostra attenzione al fine di dare una risposta a tutti quei cittadini che, dopo aver subito un'ingiustizia ed aver aspettato una risposta dello Stato per diversi anni, si vedono liquidati con un rinvio del processo "d'ufficio", scritto su un foglio volante affisso alla porta di quell'aula in cui avrebbero dovuto entrare e ribadire (eventualmente) la loro domanda di giustizia. Nel ringraziare per l'attenzione prestata, Vi porgo i miei più distinti saluti. "

Latina, 30 giugno 2009

avv. Giusi Grigoli





2 Anni di Formazione

Ripercorriamo l'esperienza del primo biennio che ha visto l'Ordine impegnato a programmare e garantire le possibilità di aggiornamento professionale agli iscritti avvocati e praticanti. Il contributo delle associazioni. Il livello dei contenuti per un ruolo decisivo di stimolo e supporto per una effettiva preparazione alle nuove sfide che attendono l'Avvocatura.

a cura di Virginio Palazzo(*)

Dopo gli incontri introduttivi del 18 dicembre 2007 a Latina e del 10 gennaio 2008 a Gaeta, nel corso dei quali il Presidente Giovanni Malinconico ha illustrato i criteri e le modalità attuative (si veda anche l'articolo dell'avv. Silvestro Conte sul "Foro Pontino" aprile-giugno 2008), i primi due anni di applicazione della Formazione professionale continua hanno visto lo svolgimento di numerosi eventi nelle varie branche del

campo giuridico: da quelle delle discipline generali (civile, penale e amministrativo) ad alcuni ambiti specialistici, di cui si occupano in particolare associazioni forensi che operano nel nostro foro. Va proprio a tal proposito ricordato che, accanto all'Ordine di Latina, che ha delegato al Centro studi "Michele Pierro" lo svolgimento di un programma annuale, e che svolge comunque una funzione prevalente nella formazione, associazioni fo-

rensi territoriali che sono espressione di alcuni organismi nazionali (AIGA, Camera penale, AIAF, Camera minorile) e altre tipicamente locali (Centro studi "Angelo Tomassini" di Latina, Associazione Centro "Kairos" di Formia, Associazione "San Pietro Apostolo" di Minturno, Associazione Avvocati Amministrativisti di Latina, Associazione Avvocati di Aprilia, Associazione Forense Fondana) hanno svolto in questi due anni un ruolo importante di supporto e complemento a quello istituzionale. Mentre realtà esterne al mondo forense, come l'Ordine dei Commercialisti e il Comune di Formia, hanno organizzato alcuni incontri nei loro settori specifici.

Il numero degli eventi è passato da 43 del 2008 a 55 del 2009. Di essi, 45 sono stati promossi dall'Ordine, 11 dall'Associazione Kairos, 9 dalla Camera penale, 8 dall'AIGA, 8 dall'Associazione S. Pietro Apostolo, 5 dall'Associazione Forense Fondana, 4 dall'Associazione Avvocati di Aprilia, 3 dal Comune di Formia, 2 dall'AIAF, 2 dall'Associazione Avvocati Amministrativisti, 1 dal Centro studi A. Tomassini, 1 dalla Camera minorile, 1 dall'Ordine dei commercialisti di Latina.

Sono stati promossi nel 2009 un corso per la mediazione familiare ed un corso per la conciliazione civile.

Dei 98 incontri totalmente svolti, 35 sono stati dedicati alle discipline generali (civile, penale, amministrativo) per gli aspetti sostanziali e processuali, e 63 hanno riguardato ambiti specialistici, come la famiglia e i minori, il trust, il diritto del lavoro, quello fallimentare e societario, il nuovo codice delle assicurazioni, il diritto canonico, gli usi civici, la legislazione dello straniero, la previdenza e la deontologia professionale.

Un bilancio molto lusinghiero, che ha visto la presenza tra i relatori di illustri giuristi (Punzi, Giostra, Spangher, Ponzanelli, Pansini), magistrati, avvocati ed tecnici del diritto; un rodaggio utile per i programmi dei prossimi anni, che dovranno tenere conto del necessario approfondimento degli istituti generali, così come della conoscenza di materie che si modificano (processo civile di cognizione ed esecuzione) o che entrano sempre di più nel campo applicativo (diritto dell'Unione europea).

(*)*Avvocato in Fondi*



Carmine Punzi durante la Conferenza sul processo civile all'Auditorium di Fondi



Anni 2008 e 2009: un grande e costante sforzo organizzativo per il Consiglio dell'Ordine di Latina sul campo della formazione permanente. Nel capoluogo e nelle altre sedi giudiziarie della Provincia, incontri, convegni, dibattiti e giornate di studio: tutte le opportunità di crescita e aggiornamento professionale per gli iscritti Avvocati, Praticanti e Operatori del Diritto

07/02/2008	L'APPELLO
21/02/2008	I RITI ALTERNATIVI
06/03/2008	LA CROSS EXAMINATION
07/03/2008	LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE (I)
13/03/2008	LA DISCIPLINA PREVIDENZIALE FORENSE
14/03/2008	LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE (II)
14/03/2008	L'AVVOCATO E LA GESTIONE DEL CONFLITTO FAMILIARE
19/03/2008	DISTURBI DELLA PERSONALITA' E PERICOLOSITA' SOCIALE
28/03/2008	LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE (III)
02/04/2008	LA DIAGNOSI CLINICA DELLA MALATTIA MENTALE
10/04/2008	LA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI AI SENSI DELLA L. 231/01
11/04/2008	LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE (IV)
18/04/2008	LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE (V)
19/04/2008	LA RESPONSABILITA'PRECONTRATTUALE DELLA P.A.
23/04/2008	LA PSICOLOGIA DELL'ABUSO SUI MINORI
24/04/2008	IL FALSO IN BILANCIO E I REATI SOCIETARI
07/05/2008	IL REATO DI "STALKING"
09/05/2008	LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE (VI)
09/05/2008	LA RIFORMA DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI
10/05/2008	I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
16/05/2008	L'AVVOCATO E LA GESTIONE DEL CONFLITTO FAMILIARE

16/05/2008	IL FALLIMENTO DELLE SOCIETA'. I PATRIMONI DESTINATI.
17/05/2008	ANNULLAMENTO DELLA GARA E SORTE DEL CONTRATTO
23/05/2008	MODELLI DI PRECLUSIONI E UNITA' DEI RITI
23/05/2008	MEDIAZIONE FAMILIARE: UNA RISORSA PER LA FAMIGLIA CHE SI SEPARA"
24/05/2008	LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MINORI
04/06/2008	I PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO. L'AVVOCATO DEL MINORE
05/06/2008	LA DISCIPLINA PREVIDENZIALE FORENSE
06/06/2008	L'UDIENZA DI TRATTAZIONE NEL PROCESSO DI COGNIZIONE ORDINARIA
12/06/2008	IL PROCEDIMENTO CAUTELARE
13/06/2008	IL NUOVO GIUDIZIO DI CASSAZIONE
14/06/2008	LA TRANSAZIONE TRA NEGOZIO DI ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DI RESPONSABILITA'
19/06/2008	L'AVVOCATO PENALISTA DI FRONTE AL GIUDICE
28/06/2008	IL PROCESSO CIVILE: DAL CODICE DEL 1940 ALLE RECENTI RIFORME
09/10/2008	LE GARANZIE DEL CREDITO TRIBUTARIO E LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE
16/10/2008	PROCESSO PENALE E CRONACA GIORNALISTICA
21/10/2008	LA RISCOSSIONE DEL CREDITO TRIBUTARIO
25/11/2008	IL GIUDICATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO
29/11/2008	STALKING:NUOVA TUTELA PER LE VITTIME DEI MALTRATTAMENTI FAMILIARI
05/12/2008	IL NUOVO ARBITRATO E LA CONCILIAZIONE
12/12/2008	IL MATRIMONIO NEL DIRITTO CANONICO
18/12/2008	I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA DEONTOLOGIA
19/12/2008	IL MINORE DEL PROCESSO PENALE
15/01/2009	LA DISCIPLINA PREVIDENZIALE FORENSE
16/01/2009	IL NUOVO ARBITRATO E LA CONCILIAZIONE
16/01/2009	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO, TRA LOGICA ANALITICA ED ERMENEUTICA GIURIDICA
30/01/2009	IL TRUST IN ITALIA
12/02/2009	LA COLPA, LA SUA CONTESTAZIONE, IL SUO ACCERTAMENTO
12/02/2009	OSSERVATORIO SULLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO



13/02/2009	IL DIRITTO DI DIFESA NELLE MISURE CAUTELARI
13/02/2009	TRUST E TUTELA DEL PATRIMONIO FAMILIARE
20/02/2009	LA FORMAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO: ASPETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI
21/02/2009	A.D.R. - MEDIARE PER RISOLVERE UNA OPPORTUNITA' PER GLI AVVOCATI
25/02/2009	I SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE: MODALITA' DI SVOLGIMENTO ED AFFIDAMENTO
27/02/2009	LA NUOVA PROCEDURA ESECUTIVA ESATTORIALE. ASPETTI PROCESSUALI E FISCALI
04/03/2009	TUTELA CAUTELARE E TUTELA DI MERITO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
06/03/2009	IL DIRITTO-DOVERE DELL'AVVOCATO AD UNA GIUSTA RETRIBUZIONE. INTRODUZIONE ALLA PREVIDENZA FORENSE
12/03/2009	LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI
13/03/2009	ASPETTI OPERATIVI DEL TRUST
24/03/2009	IL SISTEMA DISCIPLINARE DEGLI ORGANISMI PROFESSIONALI. RESPONSABILITA' E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
03/04/2009	LA COMPOSIZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI E PRIVATI TRA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E PROCESSO GIURISDIZIONALE
08/04/2009	LA CONCILIAZIONE E L'ARBITRATO NEL PROCESSO DEL LAVORO
17/04/2009	L'AVVOCATO DELLO STRANIERO
18/04/2009	IL MINORE VITTIMA DI REATO
22/04/2009	INDAGINI DIFENSIVE, CODICE DEONTOLOGICO E PRIVACY (I)
29/04/2009	GIUSTIZIA INCARTATA. LA VIA DEL DIGITALE
29/04/2009	INDAGINI DIFENSIVE, CODICE DEONTOLOGICO E PRIVACY (II)
08/05/2009	IL MOBBING OGGI - PROFILI GIURIDICI E MEDICO LEGALI
13/05/2009	I PROFILI PSICOLOGICI, SOCIO-ANTROPOLOGICI E GIURIDICI DI UN SISTEMA RELAZIONALE DAI CONFINI VARIABILI
14/05/2009	INDAGINI DIFENSIVE, CODICE DEONTOLOGICO E PRIVACY (III)
19/05/2009	L'INTERPRETAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO
20/05/2009	VITTIMA ED AUTORE DELLA VIOLENZA. ASPETTI GIURIDICI E PSICOLOGICI DEL REATO DI VIOLENZA SESSUALE
22/05/2009	RIFLESSIONI SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
25/05/2009	METODOLOGIE DI INDAGINE DEI R.I.S. DI PARMA E LORO UTILIZZO NEL PROCESSO PENALE
28/05/2009	CRIMINOGENESI DEI REATI INTRAFAMILIARI E CONIUGALI: PSICOPATOLOGIA, PREVENZIONE, TRATTAMENTO
30/05/2009	IL MINORE AUTORE DI REATO
03/06/2009	QUANDO I MEDIA RACCONTANO DI CRIMINI FAMILIARI
09/06/2009	PROFILI PROCESSUALI DEL PACCHETTO SICUREZZA
12/06/2009	LA RESPONSABILITA' DEL MEDICO E DELLA STRUTTURA

	SANITARIA NEL PROCESSO CIVILE: PROFILI SASTANZIALI E PROCESSUALI
12/06/2009	DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO E DELL'ASSEGNO DIVORZILE
19/06/2009	DIRITTO DELLA CRISI DELLE IMPRESE: LE PROCEDURE CONCORSUALI
19/06/2009	USI CIVICI TRA STORIA E PRATICA GIUDIZIARIA: L'APPREZZO DELLO STATO DI FONDI DEL 1690
19/06/2009	L'ACCERTAMENTO SUI REDDITI ED I PATRIMONI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
26/06/2009	IL FATTO NEL PROCESSO PENALE
02/07/2009	L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' MEDICA NEL PROCESSO PENALE
03/07/2009	IL DIRITTO-DOVERE DELL'AVVOCATO AD UNA GIUSTA RETRIBUZIONE
03/07/2009	LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE. COSA CAMBIA PER GLI AVVOCATI
26/09/2009	IL DISAGIO INFANTILE
23/10/2009	I TRUST IN ITALIA
30/10/2009	PRESUPPOSTI E LIMITI DI INUTILIZZABILITA' DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL TESTIMONE INDAGABILE
20/11/2009	TRUST E TUTELA DEL PATRIMONIO FAMILIARE
20/11/2009	LA CONFLITTUALITA' GENITORIALE E LO SPAZIO PER LA MEDIAZIONE
21/11/2009	L'ARTE DEL NEGOZIATO: L'APPROCCIO NON GIURISDIZIONALE AL CONFLITTO
26/11/2009	LA DELIBAZIONE DELLE SENTENZE CANONICHE NELL'ORDINAMENTO CIVILE E I LORO EFFETTI
09/12/2009	LA DEONTOLOGIA FORENSE
11/12/2009	ASPETTI OPERATIVI DEL TRUST
11/12/2009	AFFIDAMENTO CONDIVISO TRE ANNI DOPO
15/12/2009	LA PREVIDENZA FORENSE



Il minore coinvolto in procedimenti giudiziari



La "Carta di Noto"

a cura di Maria Belli(*)

Quanti minori purtroppo, conoscono troppo presto le aule giudiziarie, a volte vittime di abusi brutali, altre di maltrattamenti e contese, altre ancora come carnefici nei confronti del più debole o diverso, tracotanti nel loro crescere, violati dal troppo amore da genitori tesi a rinfacciarsi il progetto di vita frantumato, piccoli adulti o necessariamente indietro nella crescita, nell'illusoria speranza che, rimanendo bambini, possano preservarsi dal decidere tra papà e mamma. Proprio per loro è stato emesso un protocollo sottoscritto da psicologi, giuristi ed avvocati, dove si dettano delle linee guida da intendersi come suggerimenti diretti a garantire, nell'esame del minore in caso di abuso sessuale, l'attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando nello stesso tempo al piccolo la protezione psicologica, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale.

La Carta di Noto, redatta nel 1996 è stata aggiornata nel 2002 per renderla attuale alle varie innovazioni giurisprudenziali.

1. La consulenza tecnica e la perizia in

materia di abuso sessuale devono essere affidate a professionisti specificamente formati, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato. Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale. Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono:

- a) utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento;
- b) esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati.

2. La valutazione psicologica non può avere ad oggetto l'accertamento dei fatti per cui si procede che spetta esclusivamente all'Autorità giudiziaria. L'esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore.

3. In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti devono essere estesi ai membri della famiglia, compresa la persona cui è attribuito il fatto, e ove necessario, al contesto sociale del minore.

E' metodologicamente scorretto esprimere

un parere senza avere esaminato il minore e gli adulti cui si fa riferimento, sempre che se ne sia avuta la rituale e materiale possibilità. Qualora l'indagine non possa essere svolta con tale ampiezza, va dato conto delle ragioni dell'incompletezza.

4. Si deve ricorrere in ogni caso possibile alla videoregistrazione, o quanto meno all'audioregistrazione, delle attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore. Tale materiale, per essere utilizzato ai fini del giudizio, va messo a disposizione delle parti e del magistrato. Qualora il minore sia stato sottoposto a test psicologici i protocolli e gli esiti della somministrazione devono essere prodotti integralmente ed in originale.

5. Al fine di garantire nel modo migliore l'obiettività dell'indagine, l'esperto avrà cura di individuare, esplicitare e valutare le varie ipotesi alternative, siano esse emerse o meno nel corso dei colloqui.

6. Nel colloquio con il minore occorre:

- a) garantire che l'incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore;
- b) informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso;
- c) consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni;
- d) evitare domande e comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte, senza impegnare il minore in responsabilità per ogni eventuale sviluppo procedimentale.

7. L'incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento.

8. I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati di per sé come indicatori specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause, mentre la loro assenza non esclude di per sé l'abuso.

9. Quando sia formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di violenza sessuale è necessario che l'esperto rappresenti, a chi gli conferisce l'incarico, che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità od incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. L'esperto, anche, se non richiesto, non deve esprimere sul punto della compatibilità né pareri né formulare alcuna conclusione.

10. La funzione dell'esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore a fini giudiziari deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno e trattamento e va pertanto affidata a soggetti diversi. La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali compiti siano attribuiti ai servizi socio-sanitari pubblici.

In ogni caso i dati



ottenuti nel corso delle attività di sostegno e di terapia del minore non sono influenti, per loro natura, ai fini dell'accertamento dei fatti che è riservato esclusivamente all'autorità giudiziaria.

11. L'assistenza psicologica al minore va affidata ad un operatore specializzato che manterrà l'incarico in ogni stato e grado del procedimento penale. Tale persona dovrà essere diversa dall'esperto e non potrà comunque interferire nelle attività di indagine e di formazione della prova.

12. Alla luce dei principi espressi da questa Carta si segnala l'urgenza che le istituzioni competenti diano concreta attuazione alle seguenti prescrizioni contenute nell'art. 8 del:

PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI (stipulato il 6 settembre 2000 a New York, ratificato con legge dello Stato 11 marzo 2002 n. 46) con le quali:

1. Gli Stati Parte adottano ad ogni stadio della procedura penale le Misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscriette dal presente Protocollo, in particolare:

a) Riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adottando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;

b) Informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo ed alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa

la decisione pronunciata per il loro caso;

c) Permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;

d) Fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;

e) Proteggendo, se del caso, la vita privata e l'identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;

3. Gli Stati Parte si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.

4. Gli Stati Parte adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui al presente Protocollo.

5. Se del caso, gli Stati Parte si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e riabilitazione delle vittime di tali reati.

6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.

Nota 7 luglio 2002

(*)*Avvocato in Latina*

C'era una volta

Calzati Auto

in via Epitaffio

Ora siamo in Via Piave, 1881



Il Bello del Nuovo è **qui**

la nostra
Nuova Concessionaria



Audi

Calzati Auto

**ABBIAMO GUARDATO
OLTRE.
E ABBIAMO REALIZZATO
IL NUOVO
CHE NON C'ERA.**

**LATINA
Via Piave, 1881**

**Tel. 0773.472494
Fax 0773.472425
www.calzatiauto.it**

Affidamento condiviso

Quali diritti per i nonni?



di Pier Giorgio Avvisati(*)

Ricordiamo tutti il grande favore con cui venne accolto il riconoscimento della Legge 64 dell'8 febbraio 2006 del ruolo degli ascendenti e degli altri parenti di ciascun ramo genitoriale, affermando all'art.155 comma primo c.c. il diritto del figlio minore di conservare (ma perché non anche a creare?) nel regime di separazione (o di divorzio) dei genitori rapporti "significativi" (si noti l'aggettivazione) con i medesimi.

Il diritto a mantenere e a far crescere quantitativamente e qualitativamente la relazione dei nonni con i propri nipoti rimanda a figure positive della famiglia vista come sede di relazioni sociali parentali che si manifestano come imprescindibile rete di supporto, di identificazione, di

crescita generale ed anche culturale ed affettiva.

Ci sono ora pronunce (Corte di Appello Milano 11.2.2008 n.539) che parlano di "bagaglio di memoria e di affetto di cui i nonni sono portatori che va preservato, valorizzato e distinto da quello genitoriale, anche in situazioni di particolare difficoltà" e pure di "salutare rapporto con i nonni che i genitori dei minori non possono immotivatamente ostacolare o addirittura vietare (Trib.Bari 27.1.2009 n.239)

Cosa è avvenuto sul tema in questi anni e quali possono considerarsi i profili problematici dell'attuale disciplina riformata dell'affidamento condiviso che è sempre da ritenersi presupposto e contesto di riferimento della trattazione?

Sicuramente per i nonni non si tratta di

titolarità di una mera aspettativa di fatto, ma di situazione giuridicamente rilevante e allora se proprio vogliamo procedere ad una definizione, senza renderci schiavi dei nominalismi, sembra più convincente la qualificazione dell'interesse giuridico dei nonni come interesse legittimo più che come diritto soggettivo perfetto (o autonomo) a visitare i nipoti, quindi azionabile con apposito rimedio.

Si può prendere l'abbrivio dalla recentissima sentenza della Cassazione n.22081 del 16.10. 2009, nella quale il giudice delle leggi ha ritenuto inammissibile nel giudizio di separazione tra coniugi l'intervento dei nonni perché " la qualità di parte spetta esclusivamente ai coniugi e non può essere riconosciuta ai parenti di questi, neppure al limitato fine di meglio tutelare gli interessi dei figli minori" e, inoltre, " la disciplina introdotta dalla L.54/2006 pur avendo sancito la titolarità da parte del minore del diritto alla conservazione delle relazioni affettive con i nuclei di provenienza genitoriale, non è sufficiente, in mancanza di una previsione normativa, a ritenere che altri soggetti diversi dai coniugi, siano legittimati ad essere parti".

Se quindi il parametro di riferimento esclusivo è l'interesse morale e materiale della prole, allora il diritto è del minore ad una crescita

serena ed equilibrata ed in vista di questi obiettivi viene demandata al giudice l'adozione dei provvedimenti relativi alla prole e allora se il diritto è riconosciuto solo in capo ai nipoti, ai nonni resta un interesse protetto solo nel caso in cui la sua tutela coincide con quella del minore ad avere soddisfacenti rapporti con loro.

Il diritto del minore a conservare rapporti significativi con i nonni e gli altri congiunti assurge quindi ad elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta ed articolazione dei



provvedimenti da adottare dal giudice, senza alcuna legittimazione diretta dei nonni la cui tutela è subordinata al superiore interesse del minore.

Si è parlato, in alcune pronunce di merito, di un dovere del genitore di mantenere vivo nei figli l'affetto verso i nonni (Trib. Minori Torino 11.5.1988) respingendo istanze di divorzio congiunto in relazione ad un accordo che negava il diritto di visita dei nonni del minore (Trib. Napoli 18.6.1990) e la prassi ci mostra come spesso la frequentazione tra nonni e nipoti, quando venga ostacolata dal genitore affidatario, diviene molto difficile e deve rientrare negli orari di visita a disposizione del genitore non affidatario (Cass. 1996 n.364).

Il mezzo con cui i nonni possono tutelare la loro posizione, mediante l'adempimento dei genitori dell'obbligo di consenti-

re tali relazioni è costituito dal procedimento disciplinato dall'art.333 c.c., qualora ricorrano gli estremi di una condotta genitoriale pregiudizievole per l'assenza di contatti tra nonni e nipoti, con la richiesta al Tribunale per i Minorenni della adozione di provvedimenti convenienti nell'interesse della prole minorenni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 336 c.c. e 38 comma 1 disp.att.c.c.

Sicchè, di fronte ad un atteggiamento per così dire ostativo od addirittura preclusivo da parte dei genitori, che ovviamente sia privo di giustificazione, i nonni possono chiedere di verificare l'esercizio della potestà, proponendo ricorso al Tribunale per i Minorenni per chiedere il riconoscimento del diritto di visita e le modalità di esercizio, come un calendario di incontri o comunque ogni altro provvedimento opportuno, tenendo sempre presente naturalmente l'assenza di qualsiv-



glia pregiudizio all'interesse del minore e la esistenza di contesti come dire concilianti, privi di tensione, tranquilli ed equilibrati.

Ecco allora la evoluzione giurisprudenziale che dalla Cassazione 1115/1981 che affermava che il genitore nel corretto esercizio della potestà sui figli minori non può impedire ad libitum ogni rapporto tra i figli e gli avi, si è giunti in modo sicuramente più pregnante, a un riconoscimento pieno della significatività dei rapporti e della ingiustificatezza della loro negazione.

Nessun diritto, quindi, in capo ai nonni, ma certamente un interesse a far valere in giudizio quello del minore a continuare ad avere con loro un rapporto, naturalmente se utile al bambino; e corrispondente sussistenza di un

dovere da parte del genitore a rispettare quel diritto del figlio, e quindi sua legittimazione passiva in giudizi come quelli prefigurati poc'anzi.

Un ultima notazione: è senz'altro auspicabile un intervento legislativo, sulla scia della proposta di legge bipartisan presentata nella scorsa legislatura, con la possibilità per i nonni di entrare a pieno titolo nell'affido condiviso e di poter chiedere direttamente al giudice il riconoscimento del diritto di vedere i nipoti indipendentemente dalla volontà dei genitori.

()Avvocato civilista in Latina*



Il pastore e le sue pecore

di Antonio Maria Dell'Agli(*)

Aveva chiesto al Ministero una certificazione da cui risultassero gli anni di servizio maturati per chiedere il pensionamento.

In effetti sentiva, come un fardello troppo pesante da portare sulle spalle, le fatiche del proprio lavoro che di in anno in anno aumentava sempre di più.

Eppure era partito, quando entrò nell'amministrazione della giustizia, con tanto entusiasmo che nel corso degli anni oramai non vi faceva più caso tanta era l'abitudine a lavorare pure di sera tardi.

Aveva partecipato al concorso su consiglio di un avvocato di famiglia che abitava dirimpetto alla sua casa di abitazione. Fu proprio lui che lo chiamò nel suo studio perché firmasse la domanda già preparata e pronta per la spedizione. Si trattava solamente di apporre in calce la propria firma.

Una formalità, ma necessaria pena l'esclusione dal concorso!

Nel suo studio, l'avvocato portava avanti le residue pratiche, tirate fuori dai faldoni custoditi in un armadio in noce posto alle sue spalle.

Vi regnava il disordine più totale; su una grande scrivania facevano mostra alcuni vecchi codici, poggiati l'uno sull'altro, delle lettere raccomandate non ancora aperte e sparsi ovunque, pure per terra, si notavano numerosi esemplari della Gazzetta Ufficiale che quotidianamente gli arrivavano tramite il servizio postale..

Per uno di quei fatti inspiegabili del destino egli, sia pure di malavoglia, aveva iniziato a studiare i primi elementi del diritto imbattendosi nel lungo percorso di studio in argomenti nuovi e a volte astrusi. Tuttavia si mise con molto impegno e, trascorso un anno, apprese da suo zio, lo stesso che lo aveva accompagnato, a suo tempo, presso il Palazzo degli esami, per le tre prove scritte, l'esito favorevole degli esami.

Risultò così vincitore appena ventiduenne.

Immerso nei ruoli della carriera di concetto come vice cancelliere prestò il giuramento di rito iniziando in tal modo la sua carriera in Pretura.

Alla direzione di quell'importante ufficio giudiziario vi era un curioso tipo che, dall'alto dei suoi 1,40 centimetri, dominava sovrano ed incontrastato. A causa della sua altezza lo chiamavano il "Balilla", ma al di là delle sue fattezze fisiche, mostrava assoluta padronanza dei servizi giudiziari..

Nonostante avesse superato il concorso ed era fresco di studi, il Capo pretendeva che ogni settimana elaborasse un tema su argomenti specifici e relativi alla materia processuale penale. Cosa che egli portò a termine sempre e puntualmente perché sapeva che gli faceva piacere.

Intorno al Capo ruotavano Don Peppino e Don Gerolamo rispettivamente

dattilografo e commesso capo. Questa era la Pretura nella quale egli si forgiò ed apprese i ferri del mestiere.

Quando era preso dal dubbio come impostare una pratica, consultava il codice essi lo apostrofavano con garbo e scherzosamente gli dicevano: -giovannotto caro, lascia gli articoli di legge perché la pratica, rompe la grammatica". In altre occasioni, invece, gli gridavano in faccia: - se trovi difficoltà, guarda i precedenti, li troverai in archivio.

Egli sorrideva ben sapendo che il codice era il suo pane quotidiano e che comunque l'accettare i loro consigli pratici, poteva tornargli utile.

Come quando, approvata la legge sulla depenalizzazione di alcune fattispecie criminose per cui, ad esempio, violazioni di legge in materia di circolazione stradale non costituirono più illeciti penali, si determinò nell'organizzazione dell'ufficio una forte ricaduta in termini di smaltimento dei numerosi procedimenti giacenti in cancelleria, confortata tuttavia dalla conoscenza della legge in chiave interpretativa.

Pensava a tutte queste cose quel radioso giorno del mese di giugno quando si apprestava a congedarsi dal suo Presidente, proprio da lui che agli inizi della carriera, lo aveva tenuto a battesimo

nell'ufficio di Pretura, nel novembre di quaranta anni fa.

In quell'aula che lo aveva visto fin da ragazzino verbalizzare nel corso delle udienze, erano presenti il Procuratore, tutto il personale amministrativo e i componenti le sezioni di p.g. in seno alla Procura della Repubblica.

La sua mente era affollata da tanti pensieri ricordando a quanti dibattimenti aveva preso parte come notaio della giustizia. E come un flash, la mente si illuminò: vide un pastore con le sue pecore.

Cosa gli ricordava? Forse un dibattito?

Non esitò neanche un istante!

Il dibattito c'era stato davvero!

Sul ruolo del Pretore era stato rimesso più volte a causa della malattia dell'imputato rinviato al giudizio pretorile per rispondere di pascolo abusivo.

Finalmente le sue dichiarazioni vennero verbalizzate ed ebbe modo di raccontare la sua verità :- " le mie pecore stavano brucando come al solito nel mio fondo e mi ero sdraiato ai piedi di un albero di fico."

Seduto sulla panca riservata agli imputati egli proseguiva nel suo dire"- Non ricordo di essermi addormentato e nego che per tale motivo gli animali siano sfuggiti al mio controllo e di conseguenza abbiano pascolato nel fondo del vicino. Porto sempre io personalmente al pascolo le pecore e provvedo io a riportarle all'ovile."

La verbalizzazione avveniva sotto dettatura e a mano.

Ed il Pretore:- Voi date una risposta di cui l'ufficio prende atto, ma cosa rispondete se vi chiedo che non c'è nulla di male ad ammettere che vi siete fatto prendere dal sonno? Non sapevate che il terreno ove è sconfinato il vostro gregge era del vicino?

Sollecitato dalle domande del Pretore il pastore gli rispose:” ma voi,scusatemi l’impertinenza, non avete mai chiuso gli occhi per la stanchezza,dimenticando di depositare la sentenza?

E qui,uscì fuori dall’abissale retaggio dei suoi avi,l’astuzia del pastore!

Fu in quel momento che il difensore sgranò gli occhi e scese un brusio nell’aula gremita di gente.

Superato l’empasse,si raccolse la testimonianza dei verbalizzanti ed il Pretore, senza aver perso la sua proverbiale calma, ordinò la chiusura del dibattimento passando la parola quindi al rappresentante della pubblica accusa che chiese la condanna per pascolo abusivo alla pena detentiva della reclusione e alla pena pecuniaria della multa con la revoca della sospensione condizionale della pena avendo riportato altra condanna in precedenza

In quel tempo il sistema sanzionatorio era basato sul diritto penale voluto dal Ministro Guardasigilli dell’epoca che gradualmente venne scardinato da una legislazione più favorevole al reo con l’introduzione degli istituti della libertà in prova,della liberazione anticipata e con il regime delle licenze premio.

Un diritto per così dire premiale, specie di surrogato del diritto penale, si stava affermando nell’ambito delle correnti progressiste in materia di politica criminale, tanto che si parlò di quanto anime avesse il legislatore.

Cosa era successo?

Il legislatore aveva buttato all’aria, per così dire, i manuali di filosofia?

Fino ad allora,il punto di certezza era che ogni politica criminale dovesse sempre e comunque ispirarsi ai concetti di razionalità e di proporzionalità della pena al delitto.

Cosa c’entrava adesso la doppia anima del legislatore?

Non si capiva come mai coesistessero nel legislatore due tendenze contrapposte e difficilmente conciliabili: da una parte un atteggiamento legislativo votato all’indulgenza, dall’altro un atteggiamento improntato all’inasprimento delle pene sull’onda dell’emozione sociale a causa della commissione di efferati delitti.

Come l’avesse preso poi il Ministro Guardasigilli Rocco laddove si trovava,non fu dato di sapere!

Udita la dura requisitoria di condanna ,il pastore nelle vesti di imputato si pentì di avere osato troppo rivolgendosi al Pretore con quelle parole e sbiancò in viso con tutto il suo gregge.

Si fa per dire.

Non che ci fossero in aula le pecore,ma tale era l’odore di latte e siero che sembrava di stare in mezzo ad esse!

Infine prese la parola il difensore che svolse la sua arringa in modo conciso e stringato ed il vecchio pastore riprendendo coraggio si rincuorò. L’avvocato mise in evidenza il fatto che non vi era alcun testimone che riferisse lo

sconfinamento ,che la verità raccontata dal pastore non fosse al cento per cento e che d'altra parte la denuncia della parte avvenuta dopo molti giorni dal fatto non riferiva circostanze utili all'accertamento della verità e quindi concluse esortando il magistrato a mandare assolto il proprio assistito con la formula più ampia.

Il Pretore si ritirò in camera di consiglio e quando ne uscì si trovò in mezzo ad un parapiglia generale, a stento controllato dagli uomini in divisa.

Era successo che il vecchio pastore, punzecchiato al viso da una zanzara, gridava a più non posso per il forte dolore mentre si grattava con le unghie il viso per il prurito e la gente cercava di alleviare i suoi lamenti.

Finalmente, ripristinata la calma, il Pretore lesse il dispositivo di sentenza che fu di condanna.

All'udire ciò il malcapitato pastore che ancora aveva il viso gonfio e non si era ripreso a causa della puntura dell'insetto, se la prese doppiamente con la sfortuna che da tempo, a suo dire, lo perseguitava. Infatti era già la seconda volta che veniva sorpreso a pascolare abusivamente il gregge .e che gli toccava di pagare all'avvocato la parcella..

Il giorno dopo mandò il suo garzone con delle forme di formaggio pecorino presso lo studio legale non avendo egli l'equivalente da offrire.

"I quattrini sono pochi e quelli che ho me li tengo sotto il mattone, al sicuro" così ripeteva a sé stesso per vincere la tentazione di pagare in moneta l'avvocato.



() Dirigente vicario in pensione*

Antonio Maria Dell'Agli è nato a Ragusa, dove ha trascorso l'infanzia, unitamente al fratello e alla sorella, fino alla prematura morte del padre, Segretario Generale di detto comune. Ha trascorso, poi, gli anni dell'adolescenza in Calabria, luogo di origine della madre. Laureato in giurisprudenza alla Università Federico II di Napoli è stato Dirigente vicario del Tribunale di Vibo Valentia (VV). Coltiva adesso, da pensionato, l'hobby della poesia e della scrittura nata ed alimentata, quest'ultima, dalla notevole esperienza del passato vissuta all'interno del Palazzo di giustizia che gli è valsa quale fonte di ispirazione. "I racconti del Palazzo" ne sono un autentico frutto di una testimonianza simbiotica tra avvenimenti reali e fantasiosi.

Carlo Dell'Agli



La Giustizia nel Cinema

Con questo articolo inizia la collaborazione al "Foro Pontino" della Dott.ssa Raffaella Falcione, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina. La rubrica che curerà, dal titolo "La Giustizia nel Cinema", prende spunto dalla sua conoscenza dell'arte cinematografica, di cui è particolarmente competente, come ha dimostrato nell'incontro che si è tenuto il 4 novembre scorso nell'ambito della ottava edizione del *FondifilmFestival*, dove ha presentato il film di Davide Ferrario *Tutta colpa di Giuda*, rispondendo alle domande degli organizzatori e facendosi particolarmente apprezzare dal numeroso pubblico presente.



A chi guarda al sistema giudiziario americano come il modello di "garantismo" a cui aspirare, consiglio il film per la televisione di Don McBrearty, "L'interrogatorio di Michael Crowe", tratto da una storia vera, trasmesso in prima tv negli USA nel dicembre del 2002 e distribuito in Italia dalla Cecchi Gori.

Escondido, California, la vita tranquilla della famiglia Crowe, composta da Stephen, Cheryl, ed i tre figli: Michael di 14 anni, Stephanie di 12, e la piccola Shannon, viene sconvolta dall'omicidio di Stephanie trovata dal padre accoltellata, una mattina, nella sua camera da letto. La Polizia, sin dai primi momenti, ritiene si tratti di un "crimine maturato in famiglia" e, seguendo il protocollo, separa i Crowe ed inizia ad interrogarli. I sospetti si concentrano sul quattordicenne Michael per il suo presunto atteggiamento di indifferenza alla

morte della sorella e per il rinvenimento nella sua camera da letto di materiale ispirato a storie horror. Il ragazzo viene sottoposto ad un estenuante interrogatorio, che dura due interminabili giorni, senza l'assistenza di un avvocato, a cui Michael rinuncia dopo essere stato informato dei suoi diritti. Alla fine del secondo giorno, dopo 12 ore di interrogatorio e dopo essere stato sottoposto a forti pressioni psicologiche, Michael confessa. L'avvocato Sorenson, contattato dai Crowe, dopo una serrata battaglia legale, riesce a far dichiarare nulla la confessione di Michael ed a far cadere le accuse rivolte al ragazzo ed ai suoi amici, Joshua e Aaron, accusati di complicità nell'omicidio. Qualche tempo dopo, grazie anche al contributo dell'avvocato difensore, che chiede la ripetizione di alcuni accertamenti tecnici, il vero colpevole dell'omicidio verrà individuato in uno sbandato notato dai vicini di casa dei Crowe aggirarsi nel quartie-

re la notte del delitto. I Crowe, consapevoli dei gravi danni psicologici e morali subiti dal figlio, intentano una causa di risarcimento contro il Procuratore Distrettuale. Come si apprende dai titoli di coda, alla data di uscita del film, il processo era ancora in corso.


Il film cronaca di Don McBrearty, che è valso al regista un premio Peabody nel 2002, oltre ad essere ben sceneggiato e diretto, fornisce alcuni importanti spunti di riflessione sul sistema giudiziario statunitense. Lo spettatore, inquadratura dopo inquadratura, sente crescere un senso di ansia misto ad irritazione ed impotenza e trova a

chiedersi: come può un ragazzo di soli 14 anni essere ritenuto capace di rinunciare al diritto di farsi assistere da un difensore durante un interrogatorio? Ma non solo. E' accettabile che alla Polizia sia consentito di prospettare false circostanze ai sospettati, sugli elementi di prova raccolti a loro carico, al solo fine di indurli a confessare? La confessione di

Michael viene, infatti, tecnicamente definita una "falsa confessione internalizzata", ossia una confessione resa da un sospettato innocente, ma vulnerabile, esposto a tattiche di interrogatorio altamente suggestive che lo inducono, non solo a confessare il crimine, ma a convincersi di averlo realmente commesso. I poliziotti fanno credere a Michael di avere raccolto prove evidenti della sua colpevolezza, per cui il ragazzo si

convince, non solo di essere responsabile della morte della sorella, ma anche di avere una doppia personalità e di non ricordare i fatti in quanto il "Michael buono" gli impedisce di far emergere il ricordo. Si apprende, infine, che nello Stato della California, non vige l'obbligo per la Polizia di videoregistrare gli interrogatori dei sospettati per cui, se nel caso di Michael gli investigatori non lo avessero fatto per loro scelta discrezionale, il Giudice non avrebbe potuto verificare il metodo usato nel condurre l'interrogatorio e dichiarare la nullità della confessione in quanto ottenuta con metodi coercitivi.

In sintesi, ogni sistema giudiziario ha i suoi punti critici, i suoi pesi ed i suoi contrappesi ed è perfezionabile. Ciò che conta al di sopra di ogni modello processuale è la professionalità e l'integrità morale di chi opera al suo interno. Alla fine, e direi per fortuna, il pilota è sempre più importante della macchina che conduce.



Per chi volesse saperne di più sul regista: Don McBrearty, oltre ad avere vinto un Gemini nel 1988, come miglior regista, con il TV movie "A Child's Christmas in Wales" ed un Oscar nel 1984 per il suo cortometraggio Boys and Girls, era presente nella selezione ufficiale del "ROMA-FictionFest" di quest'anno con Murdoch Mysteries.

Raffaella Falcione



Per Giuliano Vassalli

Con Giuliano Vassalli scompare uno dei Grandi che con la sua personalità complessa e multiforme ha attraversato il nostro novecento.

L'ultimo Maestro che ha nutrito generazioni con lezioni di Libertà, Etica, Socialismo Liberale e Diritto.

Vassalli è stato tutto ciò che un uomo libero di cultura ambisce essere: combattente, partigiano, di ferma fede socialista, avvocato, docente universitario di Diritto e Pro-

cedura Penale, tre volte Ministro di Grazia e Giustizia, Accademico dei Lincei, Giudice Costituzionale, Presidente della Consulta.

Come studioso ed interprete del diritto è stato autore di oltre duecento pubblicazioni di criminologia, di diritto e procedura penale. Ha partecipato a tutte le Commissioni di revisione del codice penale e di procedura penale. L'attuale codice di procedura penale porta la sua firma.

Ma soprattutto è stato uomo dotato di una sobrietà nei comportamenti tale da sfiorare la modestia.

Quando è stato eletto Presidente della Corte Costituzionale, ebbe a dire subito dopo la sua elezione: "sono un veterano, ma anche un apprendista; un veterano perché ho fatto parte del gruppo di avvocati che il 23 aprile del 1956 sostennero la prima causa davanti alla Corte Costituzionale, la causa che decise che la Corte aveva il sindacato anche per le leggi anteriori alla Costituzione, quindi le leggi del periodo fascista e del periodo regio precedente. Quindi sono un veterano perché sono entrato in quella sala per primo, o quasi. Ma anche un apprendista; ogni giorno infatti imparo perché la vastità delle materie delle questioni sottoposte alla Corte Costituzionale

è tale che non basta una preparazione specifica. Ogni giorno si è costretti, piacevolmente per uno studioso, ad apprendere un'infinità di cose.

Quindi: veterano, ma sempre apprendista". Uomo di raffinato e raro pensiero giuridico, era gentile e disponibile con tutti. Io personalmente ne ho avuto una conoscenza fuggevole nel momento in cui lasciava l'Università "La Sapienza" di Roma, ultima sua sede di docenza. Ma il mio Maestro Giorgio Zeppieri ha avuto l'avventura e il privilegio di difendere ripetutamente al suo fianco.

Ebbe a dirmi: come avvocato, la prima cosa che colpiva in Vassalli era questa disponibili-

tà al confronto che è propria dei grandi. Ti metteva subito a tuo agio facendoti sentire al suo pari, quasi a volerti dire: in quest'aula indossiamo la stessa toga, tutti e due siamo qui per assicurare al nostro assistito la migliore difesa possibile.

Nell'eloquio Vassalli era tanto pacato quanto Carnelutti aggressivo; insinuante quanto

Sotgiu affascinante..



Giuliano Vassalli con Domenico Purificato e Guido Ruggiero a Sperlonga durante la premiazione del Premio Polifemo nel 1977

(foto tratta dal libro "Premio Polifemo Sperlonga", la storia, le immagini, di Egidio Daniele)

Vassalli preferiva essere problematico, piuttosto che indicativo di una soluzione. Portava il Collegio giudicante a sposare la sua tesi quasi fosse stata la loro. E sempre sui punti nodali del processo si confrontava, chiedeva il tuo parere, ascoltava con attenzione il punto di vista del Collega, da pari a pari, così mostrando una grande umiltà intellettuale.

E' stato vicino ai nostri problemi fino all'ultimo, esprimendo il suo pensiero con l'usuale sobrietà.

Sulle intercettazioni telefoniche, ad esempio, ebbe a dire: "le intercettazioni devono essere limitate, questo è fuori da ogni dubbio. Sono nate per la lotta alle organizzazioni mafiose, e questo si può comprendere, perché effettivamente per quel tipo di reati si entra in meccanismi personali che non è possibile ricostruire svolgendole indagini ordinarie. Le quali indagini ordinarie, però, hanno sempre dato risultati soddisfacenti senza ricorrere a questo mezzo delle intercettazioni che talvolta è così inutile, così ne-

gativo ed anche così ridicolo nei risultati che produce”.

Sulla separazione delle carriere, invece, nutriva qualche perplessità. “Non c'è dubbio che quella del Giudicante e quella del Requirente siano due funzioni diverse che possono rispondere anche ad organizzazioni diverse. Non mi sento di opporre argomenti a coloro che attraverso una forte esperienza quotidiana vedono i difetti di questa attuale organizzazione giudiziaria, come ad esempio i miei ex Colleghi dell'Avvocatura, che sono così lanciati in questo senso.

Indubbiamente è una riforma da fare, direi

necessaria, ma come farla? Mi pare che la normativa sulla separazione delle funzioni, così come era stata immaginata dall'ex Guardasigilli Mastella potesse anche andare bene. Adesso credo che sia in animo di questa maggioranza fare qualcosa di più radicale, come immagina il mio amico Oreste Dominioni, Presidente delle Camere Penali, una separazione delle carriere profonda con due CSM separati. Credo che Dominioni dovrebbe provare ad esplicitare meglio la Sua proposta, magari preparando anche lo schema di un disegno di legge sulla materia”.

Ecco come si esprime un Grande che, fi-

La sua militanza politica nel Partito Socialista Italiano lo portava ad accettare, con impegno e in modo assolutamente gratuito, la difesa dei compagni in ogni parte d'Italia. Così come accadde a Fondi il 14 luglio 1973 quando assunse il patrocinio di Demetrio Rotunno, vice sindaco del Comune, accusato con il sindaco Antonio Sepe del reato di abuso in atti di ufficio, per avere rilasciato licenze edilizie sulla fascia costiera a favore della cooperativa “Isola dei Ciurli”. Infatti, il Pretore Roberto Napolitano, aveva aperto il procedimento penale perché ravvisava l'ipotesi di lottizzazione abusiva, a quel tempo ancora indistinta fattispecie legale, che la giurisprudenza avrebbe poi descritto minuziosamente fino ad essere cristallizzata nella legge n. 47/85. In quel processo, seguitissimo anche da giovani studenti di giurisprudenza, emozionati nel trovarsi a diretto contatto con un maestro del diritto e principe del foro che si era “degnato” di scendere fino ad una pretura di provincia per sostenere l'innocenza di un militante del partito di Nenni, al quale era legato da grande amicizia e da identità politico-culturale, il suo impegno e la competenza dottrinarie, così come quelli dei suoi colleghi Filippo Lubrano e Gaetano Padula, coetaneo di Vassalli, per il quale il Professore nutriva una enorme stima umana e professionale, non riuscirono a convincere il Pretore Napolitano, che ravvisò gli elementi della lottizzazione abusiva, con una sentenza che ha fatto scuola, tanto che la Cassazione ne confermò la correttezza interpretativa.

Della vicenda “Isola dei Ciurli” abbiamo continuato a conoscere gli sviluppi fino a qualche anno fa, quando gli scheletri realizzati tra il 1970 e il 1972 sono stati abbattuti. Ma sono rimaste irrisolte le questioni giuridiche nascenti dall'applicazione della sanzione accessoria della confisca (ne è prova la recente sentenza della Corte costituzionale n. 239 del 16-7-2009 che non ha risolto la questione relativa alla compatibilità con l'ordinamento giuridico

glio di un Civilista, ebbe come Maestro Arturo Rocco ed a sua volta è stato Maestro di Raffaele Latagliata prima e di Franco Coppi poi.

Un uomo libero nei giudizi e forte della sua libertà intellettuale di raffinato interprete del diritto.

Dicevo che ha illuminato con la sua personalità un secolo.

Il Presidente Napolitano ha detto: "E' scomparsa una delle maggiori personalità della vita politica e culturale dell'Italia repubblicana. E' scomparsa con la discrezione che lo caratterizzava insieme con altre doti sempre più rare come quelle del rigo-

re intellettuale e morale, e della sobrietà dei comportamenti".

Io, sommessamente, aggiungo: la sua grandezza stava nella sobrietà, nella modestia, nel porre problemi, nell'imporre il suo pensiero quasi sottovoce e facendolo emergere dai problemi che aveva agitato come fosse il pensiero, o la soluzione, dell'interlocutore.

Era un avvocato grande nella sua discrezione. E con discrezione se ne è andato: la famiglia ha fatto conoscere la sua morte ad esequie avvenute.

Carlo Alberto Melegari



Giuliano Vassalli con
Guido Ruggiero

dell'applicazione della pena accessoria in caso di pronuncia di prescrizione del reato di lottizzazione abusiva o quando la proprietà del bene sia nel frattempo passata a terzi in buona fede).

Della eredità morale e culturale di Giuliano Vassalli si dovrà sempre parlare e scrivere, per ricordarlo a chi lo ha conosciuto come docente, giurista e protagonista delle istituzioni (è stato parlamentare, ministro e presidente della Corte costituzionale) e indicarlo come simbolo per i giovani, sia per la statura di intellettuale che per il coraggio di combattente per la libertà.

Dopo la laurea a 21 anni con Arturo Rocco, non si adagiò sulla tranquillità della carriera accademica, alla quale era naturalmente votato, per gettarsi nella mischia antifa-

scista da partigiano, compiendo azioni eroiche come quella che portò alla liberazione di Pertini e Saragat, venendo a sua volta arrestato e sottoposto a tortura.

Un uomo completo, che ha primeggiato in ogni ruolo conservando l'eccezionale umanità che è solo dei grandi. Persona schiva e non avvezza alla conquista del potere, ad esso è stato a più riprese chiamato, interpretandolo sempre come servizio pubblico: esempio di una generazione che ha saputo unire la cultura, la politica e l'impegno civile, raggiungendo vette di eccellenza oggi, purtroppo, sconosciute.

V.P.

I neo avvocati



Alessandro
Parisiella



Antonietta
Ferrigno



Christian
Matuzzo



Donatella
Forcina



Fabio
Esposito



Gianmichele
Niglio



Heidi Carolina
Priore



Irene
Lieto



Marco
Leonelli

da ottobre 2009
a novembre 2009



Mariaelena
Nocera



Marialuisa
Petrella



Micaela
Guanci



Michela
Marconi



Milena
Caporiccio



Piacentino
Lamesi



Roberto
Guglielmo



Rosa Paola
Barosi



Tsybina
Marina

